



Accertamenti. Doppia vigilanza sui settori a rischio di evasione **Pag. 34**

Professioni. Prime intese tra Casse e Inps per la totalizzazione **Pag. 37**

In classe. Fioroni: stop ai telefonini **Pag. 38**

Enti locali. le delibe

Giovedì 15 Marzo 2007

Dichiarazioni. Le istruzioni al «730» e al modello Unico modificano le abitudini per l'attribuzione dello sconto

Bonus 36%, decide la fattura

Per indicare la percentuale di detrazione Irpef non vale la data del bonifico

Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

■ Cambio di abitudini sulla detrazione Irpef del 36 o 41 per cento: le istruzioni del modello 730 e quelle del modello Unico chiariscono infatti una modalità di applicazione dello sconto che fa perno sulla data della fattura e modifica i comportamenti tenuti finora.

Il cambio

La vicenda riguarda chi ha eseguito opere nel corso del 2006, anno in cui fa da spartiacque la data del 1° ottobre: per le spese affrontate dal 1° gennaio al 30 settembre si ha infatti diritto alla detrazione del 41 per cento, con Iva però sulle fatture del 20 del cento (per le opere di manutenzione straordinaria e ordina-

TERMINE DI PASSAGGIO

Il 1° ottobre scorso è il momento che distingue tra le spese premiate al 41% e quelle ridotte a una percentuale inferiore

SOMME FUORI TEMPO

Gli importi con note emesse nel 2006 ma pagati quest'anno restano esclusi dall'agevolazione

ria); su quelle dal 1° ottobre al 31 dicembre la detrazione fiscale cala al 36% ma, in compenso anche l'Iva sulle fatture diminuisce al 10 per cento. Si pone però il problema di individuare il criterio per determinare la data esatta.

Se si fa riferimento alle interpretazioni finora valide, la data di passaggio avrebbe dovuto essere: — per la detrazione, la data in cui si era pagato il bonifico bancario o postale (e non la data della fattura); — per la fattura, la data della fattura stessa.

Le istruzioni del modello 730 per il 2007 danno valore solo alla data della fattura. Affermano che, nella colonna 2 prevista solo per le spese sostenute nel 2006, va indicato «il codice 1 se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il codice 2 se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006». Anche le istruzioni del

modello Unico ribadiscono lo stesso concetto, con l'unica differenza che il modello dedica quattro righe (da RP27 a RP30) alle «spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006» e altri quattro righe (da RP31 a RP34) alle «spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006».

Evidentemente si è voluto evitare che un contribuente fosse costretto a pagare il 20% sulla fattura (perché emessa prima del 30 settembre) per poi scontare solo il 36% di detrazione sui redditi (perché si è pagato, per esempio, ad ottobre).

Una simile interpretazione trova un sostegno nella circolare delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006, dove si affermava che «la detrazione dall'Irpef nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento». La sola circolare, tuttavia, non sembrava sufficiente a modificare il criterio seguito finora.

Esemplifichiamo il nuovo approccio nell'esempio di compilazione della sezione III riportato qui accanto, relativo a un contribuente (con meno di 75 anni) che ha eseguito e pagato lavori per complessivi 3.200 euro nel 2006. Ma 2mila euro sono stati fatturati prima del 30 settembre, mentre 1.200 euro stati fatturati dopo.

Somme in sospeso

L'indicazione operativa che si ricava dalle istruzioni alla dichiarazione lascia però dei punti critici. Un contribuente con fattura emessa nel corso del 2006, che è stata però pagata nel 2007, potrebbe infatti pensare che già da quest'anno sarà possibile applicare la detrazione. Il che è evidentemente errato, perché la legge istitutiva della detrazione consente l'agevolazione solo per le spese «effettivamente sostenute» nell'anno di competenza.

Il concetto poteva essere meglio chiarito anche là dove le istruzioni per il 730 dicono che il codice 2 va compilato anche per le fatture emesse «antecedentemente al 1° gennaio 2006», omettendo però di precisare «ma pagate con apposito bonifico nel corso del 2006».

Due righe distinte per il contribuente

ANNO	SEZIONE III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% O 36%	DATA	AMMONTARE	ALICUOTA
2006 1	RFFGNN52L18F205B	1	2.000	41%
2006 2	RFFGNN52L18F205B	1	1.200	36%

Divisione della spesa. L'esempio di compilazione rappresenta un contribuente che ha sostenuto nel 2006 una spesa complessiva di 3.200 euro, ma con fatture in date diverse: 2mila con fattura prima del 30 settembre (detrazione al 41%) e 1.200 dopo

Cambio di aliquota. Il secondo rigo evidenziato nell'esempio si riferisce alla fattura da 1.200 euro, che ha data successiva al 30 settembre 2006 (di conseguenza con aliquota Iva al 10%) e alla quale spetta quindi lo sconto Irpef del 36%

Innovazioni. Difficoltà se i lavori sono per più soggetti

Tetto a 48mila euro, ripartizioni incerte

Giorgio Gavelli

■ Scarseggiano le informazioni per i contribuenti nelle istruzioni al modello 730/2007 e al modello Unico PF già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (il 36%) il bonus, diversamente dal passato e in ossequio a quanto previsto dal decreto legge 223/06 «Visco-Bersani», viene limitato a 48mila euro per unità immobiliare ma mancano i criteri per ripartire la detrazione se la spesa eccede il limite viene sostenuta da più soggetti.

Il limite

C'era una certa attesa per verificare la posizione dell'Agenzia sul plafond di 48mila euro. Dalle spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre scorso, infatti, tale tetto non è più riferito alla persona fisica e all'intervento realizzato, ma alla singola abitazione. Indipendentemente dal numero di

comunicazioni inviate al Centro di Servizio di Pescara dai vari soggetti interessati a sostenere le spese di recupero, il massimo di spesa riconosciuta per la detraibilità è ora di 48mila euro. Questa limitazione impedisce di "moltiplicare" il plafond per il numero dei soggetti che collaborano al sostenimento della spesa (circolare 28/E/06).

Come nel passato, comunque, il limite ha effetto anche sul singolo beneficiario che, in relazione alla medesima unità immobiliare, sostiene più interventi nel corso del tempo. L'esempio n. 3 riportato nelle istruzioni sia al 730 sia a Unico PF porta infatti a concludere che il tetto impedisce di fruire di una maggiore agevolazione rispetto ai 48mila euro annui anche nel caso in cui, terminato un intervento, se ne inizi un altro, diverso e autonomo rispetto al precedente. Così, se, ad esempio, nel 2006 il contribuente ha speso 30mila euro


per adeguare l'impianto elettrico, nel medesimo anno non potrà fruire di una detrazione superiore a 18.000 — anche a fronte di maggiori spese sostenute — per un intervento di rifacimento della canna fumaria o simili.

Questa interpretazione restrittiva non stimola però il recupero del patrimonio edilizio e l'emersione di materia imponibile nel settore dell'edilizia, obiettivo principale della detrazione.

La ripartizione

Limitando (dal 1° ottobre 2006) la detrazione a 48mila euro per abitazione, il legislatore ha reso necessario comprendere come — in caso di più soggetti che, complessivamente, sostengono una spesa superiore — il plafond vada ripartito. Purtroppo, sia la circolare 28/E/06 sia le istruzioni affermano il principio, ma non formulano alcun criterio. Tra le possibili opzioni, vanno scartate sia il riferimento alle percentuali di proprietà (dato che anche comodatari e inquilini sono ammessi alla detrazione) sia il criterio temporale. Si ritiene che l'unico criterio ragionevole sia quello di ripartire il tetto in proporzione alle spese sostenute.

18 E 19 MARZO



IL CONDOMINIO SPIEGATO IN RETE E IN TELEVISIONE

In arrivo «Un giorno in condominio». Fra domenica sera e lunedì 19 marzo una serie di iniziative informative saranno dedicate alla vita condominiale. Lunedì gli esperti del Sole-24 Ore, insieme a quelli del Cnf e delle associazioni degli amministratori di condominio (Anammi, Unai, Anaci, Anaip, Fna-Federamministratori, Assocond, Agiai, Alac e Gestcond) forniranno al telefono e su internet le risposte ai lettori. Lo stesso giorno sarà in edicola, con «Il Sole-24 Ore», un dossier che illustrerà le novità della Finanziaria e le questioni più scottanti nei rapporti tra vicini.

«Un giorno in condominio» è un'iniziativa promossa dal Sole-24 Ore e Tg1-Rai, che dedicherà ai problemi della vita in condominio lo Speciale Tg1 di domenica 18 marzo, intorno alle ore 23, in collegamento con la sede del Sole-24 Ore.

Il giorno successivo i lettori/telespettatori potranno ottenere risposte ai loro dubbi sia telefonando al numero verde predisposto dal Sole-24 Ore — 800.00.24.00 — sia attraverso il sito internet www.ilssole24ore.com/condominio al quale potranno essere inviati sin d'ora i quesiti. Anche Radio24 seguirà l'iniziativa: dalle 9,00, al termine di ogni Gr, sarà aperta una finestra su domande e risposte più ricorrenti. Alle 12.00 la trasmissione «Salvadanaio» sarà interamente dedicata al condominio.

www.ilssole24ore.com/condominio

Il Gov
Ne
ai r
del

ROMA

■ Nes
dell'Econ
la presen
razioni d
zioni, per
secondo
te, ci son
chiarito i
all'Econ
in rispos
ne di Ma
di An, in
ze alla Ca

L'inter
dal fatto
co PF 200
finitiva,
sul supp
alla «Ga
2 marzo
lo Unico
do stato
versione
provved
dell'ager
15 febbra
ancora p
zetta Uf
motivo s
verno no
ritornare
denza de

Nella
gretario
da eleme
dalle Ent
vece com
la Finanzi
sa a disp
zioni —
dell'Age
spettati.
bozze er
li on line
vamente
blicazion
ciale». Q
moment
Osserva

Calend

Oggi

30 apr

31 mag

16 giug

17 giug
16 lugli

30 giug

31 lugli